

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 13/10/2020 AL
N. 9370/3 ESATTI EURO. ATTO ESENTE
P. IL DIRETTORE



Centro Associazioni Culturali Fiorentine

Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS

Assemblea Straordinaria degli Associati
Seduta del 25 settembre 2020
Firenze, Auditorium Ottone Rosai ore 15.00

Associazioni Presenti:

Società Dante Alighieri-Comitato di Firenze; Conoscere Firenze-Associazione di volontariato culturale; Il Foyer-Amici della Lirica Fiorentina; Amici della Certosa di Firenze; Associazione Nazionale Case della Memoria; Fondazione Il Fiore; Accademia Il Fauno; Associazione Musicale Fiorentina; Associazione Fiorentina Battaglie in Scala; Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini; Società Italiana per la protezione dei Beni Culturali-Onlus (SIPBC ONLUS); Associazione Dimore Storiche Italiane-Sezione Toscana; Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Toscana; Gruppo Vocale Cantori di San Giovanni; Comitato Fiorentino per il Risorgimento; Centro Turistico ACLI Firenze; Associazione Akropolis

Associazioni Presenti per delega:

Accademia Fiorentina Pro Arte (Antonio Palma); Scuola di Musica Il Trillo (Maria Rosa Zorzi); Amici del Museo Stibbert APS (Paolo Coturri).

VERBALE

Constatata la validità della seduta, Il presidente Antonia Ida Fontana apre la seduta dell'Assemblea Straordinaria del Centro Associazioni Culturali Fiorentine convocata, ai sensi dello Statuto, con regolare comunicazione trasmessa a tutti gli associati per email in data 11 settembre 2020 e chiede all'Assemblea di nominare un segretario verbalizzante. La consigliera Vanda Butera, che accetta, viene nominata a svolgere questa funzione per la seduta in corso.

Il Presidente passa ad esaminare i punti iscritti nell'o.d.g.:

- Discussione e approvazione delle modifiche statutarie
- Varie ed eventuali.

La Presidente Antonia Ida Fontana fa presente che lo Statuto deve essere adeguato al D. Leg.vo 117/2017 e che è stata convocata Assemblea Straordinaria per consentire di apportare modifiche oltre all' indispensabile adeguamento, occorre quindi che le modifiche proposte vengano approvate con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto in vigore; comunica che il Consiglio Direttivo, dopo un'attenta verifica effettuata con i presidenti delle Associazioni aderenti al Centro Associazioni Culturali Fiorentine, ha deliberato che il Centro stesso sia costituito Ente del Terzo Settore quale **Associazione di Promozione Sociale** in quanto oltre il 70% degli aderenti ha optato per la formula Associazione di Promozione Sociale; ritiene inoltre che tale formula consenta di ottemperare al meglio agli scopi espressi dall'art. 2 dello Statuto e cioè:

- a) promuovere una rete di Associazioni culturali al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del sistema di volontariato culturale;
- b) offrire alle Associazioni aderenti che lo richiedessero collaborazione e servizi al fine di favorirne l'attività culturale;
- c) promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la promozione dei beni artistici e culturali in genere anche attraverso mostre, convegni, conferenze, dibattiti, iniziative culturali varie;
- d) curare il coordinamento, il collegamento, la promozione delle attività svolte dai singoli associati anche con proprie iniziative culturali autonome o in collaborazione con i Soci;
- e) contribuire alla formazione di un'opinione pubblica sempre più sensibile e partecipe a tutte le problematiche dei beni culturali e alla conoscenza di culture diverse;
- f) promuovere dibattiti, convegni e interventi su problemi riguardanti i temi di cui sopra;
- g) promuovere borse di studio su temi di particolare interesse.

La Presidente legge il testo del nuovo Statuto, allegato come parte integrante del presente verbale, composto da n. 18 articoli .

Segue un dibattito su quanto il Codice del Terzo Settore (D.Lg.vo. n. 117/2017) stabilisce per le Associazioni Culturali in materia di attività commerciali e la consigliera Ivana Ceccherini illustra la normativa. Vengono pure discussi i punti relativi al numero di deleghe permesse ad ogni socio e la maggioranza per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. Le risultanze sono accolte nello Statuto allegato.

La presidente chiede ai presenti di approvare per alzata di mano il testo medesimo.

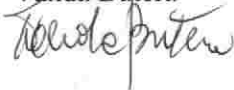
L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo del Centro Associazioni Culturali Fiorentine, su mandato dell'Assemblea degli associati, si farà carico di provvedere alla registrazione dello Statuto presso gli uffici competenti e di ottemperare a quanto previsto dagli articoli dello Statuto medesimo e dal Decreto legge n. 117 del 2017 e successive modifiche.

L'Assemblea si conclude alle ore 16.15

La Segretaria Verbalizzante

Vanda Butera



La Presidente

Antonia Ida Fontana





Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS

Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituita la associazione "Centro Associazioni Culturali Fiorentine. Associazione di Promozione Sociale", da ora in avanti denominata Associazione.

Essa è formata da Associazioni di promozione sociale in misura non inferiore al 70%, ed è aperta alla libera adesione di quanti abbiano finalità statutarie analoghe a quelle della Associazione.

La sede legale della Associazione è a Firenze e potrà essere trasferita per delibera della assemblea o, se nella stessa città, del Consiglio Direttivo.

L' Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta su delibera della assemblea dei soci.

Art. 2

L'Associazione è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e non ha finalità di lucro.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e nello svolgimento della sua attività intende uniformarsi a principi di democraticità della struttura e di elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati

La Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati o di terzi dell'attività di interesse generale prevista dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 5, lettera *m*: Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore.

Essa si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli Enti associati.

Essa ha per scopo di potenziare e sviluppare il coordinamento fra le Associazioni, nel pieno rispetto della loro autonomia e si prefigge le seguenti finalità:

a) promuovere una rete di Associazioni culturali al fine di assicurare l'efficacia e

- ...za del sistema di volontariato culturale;
- ...re alle Associazioni aderenti che lo richiedessero collaborazione e servizi al
...di favorire l'attività culturale;
- ...promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la promozione dei beni
artistici e culturali in genere anche attraverso mostre, convegni, conferenze, dibattiti,
iniziative culturali varie;
- d) curare il coordinamento, il collegamento, la promozione delle attività svolte dai
singoli associati anche con proprie iniziative culturali autonome o in collaborazione
con i Soci;
- e) contribuire alla formazione di un'opinione pubblica sempre più sensibile e
partecipe a tutte le problematiche dei beni culturali e alla conoscenza di culture
diverse;
- f) promuovere dibattiti, convegni e interventi su problemi riguardanti i temi di cui
sopra;
- g) promuovere borse di studio su temi di particolare interesse.

La Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento della attività statutaria; potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o affini alle proprie.

La Associazione potrà estendere l'attività ad altri settori d'intervento compatibili con le proprie finalità.

Titolo II

ASSOCIATI - QUOTE SOCIALI

Art. 3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.

Possono essere soci le associazioni che accettino lo Statuto della Associazione e ne condividano gli scopi.

Sono soci Ordinari e fanno parte della compagine associativa esclusivamente quelle associazioni che sono ammesse dal Consiglio Direttivo e accettano di essere titolari di tutti i diritti e obblighi statutari.

I soci Ordinari vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su apposita domanda, che

mantenere:

l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati. L'ammissione deve essere ratificata dall'Assemblea. Qualora la domanda non sia accolta, il proponente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire il titolo di socio Onorario ad associazioni, ed in via eccezionale anche ad enti, società e persone fisiche, che condividano gli scopi della Associazione e contribuiscano al prestigio della sua attività.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di socio Sostenitore ad associazioni, ed in via eccezionale anche ad enti, società e persone fisiche, che conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza alla Associazione.

Sia i soci Onorari che i Sostenitori non hanno alcun diritto e obbligo derivante dallo Statuto della Associazione. Possono essere invitati ad assistere alle Assemblee.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sull'attività dell'Associazioni e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota sociale annua La misura delle quote è stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) espulsione;
- e) morosità.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno, per iscritto, ed avranno effetto dall'anno solare successivo.

Il socio recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione del socio che compia atti ritenuti non compatibili con gli scopi della Associazione stessa, fatto salvo l'eventuale ricorso da parte del socio espulso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può escludere per morosità il socio che non sia in regola con il versamento delle quote per almeno due anni, qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

Tanto i soci espulsi che gli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

Titolo III

ORGANI

Art. 6

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Revisore Unico
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 7

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote ed iscritti da almeno 3 mesi.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in ogni momento quando:

- lo deliberi il Consiglio Direttivo;

...faccia richiesta il Revisore Unico

...faccia richiesta almeno il 20% degli Associati , che lo richiedano per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, da persona da esso indicata.

Il Presidente nomina un Segretario.

Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dovrà essere in ogni caso convocata almeno una volta ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio:

- a) per la relazione del Presidente sulla attività svolta dal Consiglio e dalla Associazione durante l'anno precedente e sui programmi in corso;
- b) per la discussione ed approvazione del rendiconto;
- c) per la discussione sulle proposte di indirizzo dei soci per l'attività della Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei conti si astengono nella votazione di approvazione del rendiconto.

Le Assemblee sono convocate mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera anche per via elettronica a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

La lettera o email deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Deliberano a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione dovrà avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Le Assemblee riguardanti modifiche statutarie e lo scioglimento della Associazione deliberano in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Ciascun associato ha diritto a un voto

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.

Ciascun associato non potrà avere più di due deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.8

La direzione, amministrazione e gestione della Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazione alcuna, ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato alla Assemblea e di quegli atti che comportino iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la delibera della Assemblea.

Il Consiglio può essere composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, è eletto dalla
Assemblea previa fissazione del numero dei suoi componenti e dura in carica tre
anni.

Consiglieri sono rieleggibili.

Nel caso in cui nel suddetto termine venga a cessare dalla carica uno dei membri, il
Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo
Consigliere sottoponendo la nomina alla ratifica dei soci alla prima Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla
scadenza del Consiglio.

Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati dal Consiglio Direttivo all'interno
dello stesso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente o da un membro nominato a maggioranza dei presenti.

La mancata partecipazione senza motivo ad almeno tre Consigli comporta la
automatica decadenza del Consigliere stesso.

Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed
ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Per la sua
convocazione occorre la comunicazione scritta, anche per via elettronica, da inviarsi
al domicilio dei membri ordinariamente almeno 10 (dieci) giorni prima della
riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza
delle formalità di cui sopra, sono presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta e sono valide qualora
alle riunioni partecipi la maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.

Ciascun Consigliere può farsi rappresentare da altro Consigliere. Non è ammessa più
di una delega.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, sovrintende all'andamento
della Associazione, cura l'applicazione dello Statuto. In caso di sua assenza o
impedimento il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

REVISORE UNICO

Art. 10

Il Revisore unico è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Revisore vigila sulla gestione economica e patrimoniale della Associazione,
sull'osservanza delle norme statutarie e sul rispetto della normativa vigente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.11

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dalla Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio:

- a) decide le controversie relative alla elezione delle cariche sociali;
- b) delibera sulle controversie che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati e dai singoli soci.

Titolo IV

PATRIMONIO

Art.12

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da fondi pubblicamente raccolti;
- c) dagli utili o proventi conseguiti nello svolgimento delle attività anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della normativa;
- d) dai contributi di Enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- e) da contributi di organismi nazionali e/o internazionali;
- f) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 13

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve.

ESERCIZIO SOCIALE

Art.14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del

conto consuntivo e del preventivo.
ancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
si riferisce e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Titolo V

VARIE

Art. 15

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art.16

La Associazione si scioglie con le maggioranze previste all'art. 7. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale, ad Associazioni, Federazioni o Enti che abbiano oggetto affine a quello della Associazione o avente fine di pubblica utilità.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Art.17

Qualsiasi divergenza o controversia dovesse insorgere nella interpretazione e nella applicazione del presente Statuto dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri con arbitrato irrituale ed amichevole.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio dei Probiviri in esito ai punti controversi prospettati dalle parti, saranno da queste considerate come inappellabili.

Art.18

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.